



Regione Emilia-Romagna

Piano Energetico Regionale

2° Piano Attuativo 2011-2013

Ricerca e coltivazione degli idrocarburi



*Servizio Ricerca, Innovazione, Energia ed Economia
Sostenibile
Collana di monografie
“Lo Sportello Energia informa”
coordinata da Carla Lanzoni*

Testo redatto a cura di Fabbri Sandra

Luglio 2017

SOMMARIO

| | |
|--|---|
| Quadro giuridico della ricerca e coltivazione idrocarburi | 1 |
| Normativa mineraria | 2 |
| Titoli minerari | 6 |

Quadro giuridico della ricerca e coltivazione idrocarburi

Ricerca e Coltivazione di idrocarburi si inquadrano nel contesto del cosiddetto diritto minerario ma rientrano anche nel settore energetico (materia di legislazione concorrente Stato/regioni secondo la Costituzione

Come purtroppo comune per molte materie, per ottenere un quadro completo delle norme che regolano queste attività occorre sovrapporre la lettura di un buon numero di leggi che si sono succedute nel tempo (dal Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 alla Legge 23luglio 2009, n. 99)

In estrema sintesi si può dire che i giacimenti di idrocarburi sono di proprietà dello Stato (sistema demaniale), che la loro ricerca e sfruttamento sono considerati di interesse pubblico e vengono effettuati da imprese private (italiane, comunitarie o provenienti da Paesi per i quali esiste reciprocità nei riguardi di imprese italiane) in un regime giuridico di concessione (titolo minerario).

I principi alla base della Normativa mineraria sono rimasti sostanzialmente inalterati dal 1927, mentre le procedure amministrative per i titoli (gestite dal Ministero dello sviluppo economico - UNMIG) si sono aggiornate per l'inserimento di valutazioni ambientali preventive (gestite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio o dagli uffici ambientali dalle Regioni) e, per le attività a terra, di intese regionali in base all'Accordo del 24 aprile 2001.

Per quanto concerne la sicurezza del lavoro (regolata da norme generali e specifiche per il settore estrattivo) ed il rispetto dei programmi di lavoro approvati, le attività upstream sono sottoposte alla sorveglianza degli uffici minerari del Ministero dello sviluppo economico (UNMIG) competenti per area geografica.

Normativa mineraria

In Italia il sistema demaniale per le risorse minerarie è stato introdotto col Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno).

La ricerca e la Coltivazione di idrocarburi (upstream) è stata poi regolamentata da varie norme di settore:

- la Legge 11 gennaio 1957, n.6 (ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi);
- la Legge 21 luglio 1967, n.613 (Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla Legge 11 gennaio 1957, N.6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi);
- la Legge 9 gennaio 1991, n. 9 (nell'ambito dell'attuazione del nuovo piano energetico nazionale).

Le ultime produzioni legislative sono:

- il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, di recepimento della Direttiva comunitaria CE/94/22, che ha aperto il settore dell'upstream alla concorrenza (abolizione della zona esclusiva ENI), dettata una nuova disciplina per le Royalties, destinando parte del gettito alle regioni ed ai comuni interessati dalle coltivazioni.
- il Decreto legislativo n. 164 del 2000, di recepimento della Direttiva comunitaria sul mercato del gas, che ha incentivato la prospezione geofisica e la messa in coltivazione di giacimenti marginali.

- la Legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), che, fra l'altro, ha ribadito l'interesse pubblico all'upstream petrolifero e istituito un procedimento unico per il conferimento dei Titoli minerari per idrocarburi.
- La Legge 23 luglio 2009, n. 99 disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.
- Il Decreto Legge n. 133 del 12 settembre 2014 “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e la ripresa delle attività produttive”.
- Il Decreto Direttoriale 15 luglio 2015 “Procedure operative di attuazione del Decreto Ministeriale 25 marzo 2015 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli.
- Decreto Ministeriale 7 dicembre 2016 “Disciplinare tipo per il rilascio e l’esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale.

Infine, per quanto concerne la sicurezza del lavoro, vi sono norme specifiche:

- DPR 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave);

- DPR 24 maggio 1979, n. 886 (Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 , al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale);

- Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee).

Titoli minerari

Per il sistema giuridico demaniale di proprietà dei giacimenti minerari (conosciuti e da conoscere), sia la ricerca che la produzione di idrocarburi nel sottosuolo e nel sottofondo della piattaforma marina italiana sono sottoposti allo stretto controllo di pubbliche amministrazioni, cioè si possono fare solo in regime di "concessione"

Per questo, i vari "titoli" sono tutti, giuridicamente, delle concessioni temporanee e non delle semplici autorizzazioni e le attività che essi consentono sono condotte nel pubblico interesse.

I titoli previsti dalla normativa mineraria, che per la terraferma sono rilasciati dal Ministero dello Sviluppo economico d'intesa con la Regione interessata (in mare sono invece rilasciati dal solo Ministero dello Sviluppo economico) a seguito di valutazioni ambientali preventive, sono dunque:

- a. Permessi di prospezione, non esclusivi (più ricercatori possono cioè operare contemporaneamente), di grandi dimensioni e soprattutto in mare, di brevissima durata (un anno) ed in cui i permissionari possono solo fare ricerche geofisiche (in prevalenza di tipo sismico a riflessione).

Poiché la ricerca geofisica è stata liberalizzata nel 2000 (cioè si può fare anche senza disporre di un permesso di prospezione), l'istituto del permesso di prospezione è oggi poco importante.

- b. Permessi di ricerca in terraferma e Permessi di ricerca nel sottofondo marino, di tipo esclusivo, rilasciati a seguito di una valutazione comparata fra eventuali diversi richiedenti (sistema in concorrenza), in cui il permissionario s'impegna ad effettuare lavori per l'individuazione di un eventuale giacimento coltivabile presente nell'area richiesta.

- c. Per la necessità di seguire temi di carattere geogiacimentologico e per l'entità dei rilevamenti geofisici, le dimensioni areali dei permessi sono sempre piuttosto grandi, dell'ordine di svariate centinaia di Km² (non oltre 750!). La loro forma deve essere compatta e secondo archi di meridiano e parallelo. Per legge inoltre la loro superficie deve ridursi man mano che le ricerche vanno avanti. Le operazioni ammesse (e descritte nel programma dei lavori approvato all'atto del rilascio) sul campo sono ricerche geofisiche (in prevalenza di tipo sismico a

riflessione) e perforazioni di ricerca che, per il loro elevato costo, si effettuano solo se e quando le ricerche geofisiche evidenziano possibili trappole di idrocarburi e sono anche obbligatorie per ottenere proroghe del permesso stesso.

- d. In caso di ritrovamenti di idrocarburi possono essere anche ammesse delle produzioni, ma solo strettamente finalizzate alle valutazioni del giacimento e dei suoi prodotti, essenziali per la richiesta della concessione di coltivazione, vero obiettivo del permesso e premio per le spese sostenute per la ricerca (Meccanismo di compensazione). Un permesso di ricerca può durare fino a 12 anni.
- e. Concessioni di coltivazione in terraferma e Concessioni di coltivazione nel sottofondo marino, di tipo esclusivo, in cui al concessionario, in genere a seguito di un ritrovamento positivo che egli stesso ha ottenuto, è dato il diritto di produrre in base ad un programma di sviluppo del giacimento approvato all'atto del rilascio della concessione. La superficie di una concessione, compatta e delimitata da archi di meridiano e parallelo, è molto inferiore a quella di un permesso di ricerca ma non è in genere strettamente legata al giacimento evidenziato dalle operazioni di

ricerca in quanto in tale area il concessionario può effettuare anche ulteriori ricerche (geofisica e perforazioni) per incrementare le riserve già evidenziate. Naturalmente però l'attività principale nella concessione è la Coltivazione del giacimento, cioè la produzione, con l'obiettivo di massimizzarla. La concessione, che non si può rilasciare per più di venti anni, può (anzi deve) essere però prorogata fino ad ulteriori dieci anni, in modo da non lasciare idrocarburi recuperabili.

E' importante ricordare che il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 , secondo i dettami della UE, ha aperto completamente il Paese alla concorrenza, abolendo la zona esclusiva ENI.

Le notizie necessarie per lo sviluppo della concorrenza delle domande (permessi di ricerca) e le principali notizie sui titoli e sulle norme sono riportate sul BUIG, Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia. In sostanza, le sole operazioni di ricerca geofisica (che si possono fare in regime di permesso di prospezione) servono ad evidenziare punti di interesse ma le vere operazioni per la Ricerca di nuovi giacimenti di petrolio

e gas, cioè quelle che consentono di verificare l'esistenza di nuovi Giacimenti tecnicamente ed economicamente coltivabili sono le perforazioni di ricerca, che si possono fare solo in regime di permesso di ricerca o di concessione di coltivazione.

Attraverso la notevole attività di ricerca che si è avuta in Italia negli ultimi 50 anni (parecchie aree sono state investigate anche tre volte) si sono trovati parecchi giacimenti, molti dei quali sono oggi esauriti. Secondo gli esperti vi è però ancora un discreto Potenziale minerario residuo e perciò, con ulteriori ricerche, è possibile trovare altre riserve che potrebbero consentire significative produzioni nazionali ancora per decenni. Anche per questo è opportuno non dimenticare l'Interesse pubblico alla ricerca.

INFORMAZIONI FINALI



Per ulteriori informazioni

Servizio Ricerca, Innovazione, Energia ed
Economia Sostenibile

SPORTELLO ENERGIA

Tel. 051/5276577

mail:

sportelloenergia@regione.emilia-romagna.it

sito web:

<http://energia.regione.emilia-romagna.it/>